

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vista la deliberazione adottata nella seduta del 1° aprile 2020, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, la stipula di un Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche con la Regione Abruzzo con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2021; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 29 agosto 2022, con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza dell’Accordo in parola, viene sottoposta al Comitato Esecutivo la stipula di una nuova intesa con la stessa Regione Abruzzo di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2022; preso atto che avverso il previgente Accordo di cooperazione con l’Amministrazione regionale è tuttora pendente innanzi al TAR Abruzzo il ricorso promosso dalla Società Ge.Fi.L. in data 28 gennaio 2019, per la trattazione del quale non risulta ancora fissata la relativa udienza; considerato che nelle more della definizione degli atti per il rinnovo dell’Accordo stesso, a seguito del richiamato ricorso e della sentenza n.2201/2022 del Consiglio di Stato con la quale è stato accolto un diverso ricorso presentato dalla medesima Società avverso un analogo Accordo di cooperazione, la Regione Abruzzo ha inizialmente richiesto all’ACI l’interruzione di ogni attività non riconducibile alla gestione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche, salvo poi richiedere, a seguito della pronuncia del TAR Emilia Romagna con la quale è stato rigettato l’ulteriore ricorso proposto dalla medesima Ge.Fi.L. avverso l’Accordo di cooperazione tra

la Regione Emilia Romagna e l'ACI, la definizione in via cautelativa di un nuovo Accordo di cooperazione al fine di assicurare la continuità delle proprie funzioni istituzionali in materia di tasse automobilistiche; visto lo schema di Accordo predisposto in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; considerato che lo stesso è stato formulato in coerenza con il quadro normativo di riferimento e tenuto conto dei principi che emergono in sede giurisdizionale; tenuto conto che il nuovo Accordo di cooperazione è finalizzato ad assicurare, nell'ambito degli obiettivi comuni alle parti, la gestione, l'aggiornamento e la bonifica degli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione di corrette e aggiornate liste delle posizioni fiscali nonché la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all'integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi; considerato che, in tale contesto, è previsto che le due amministrazioni cooperino nella definizione delle specifiche del nuovo sistema applicativo di gestione degli archivi tributari, denominato NSTAR, che consentirà alla Regione di disporre di un *software* idoneo a semplificare e facilitare la gestione del tributo e all'ACI di ottemperare agli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al Decreto Ministeriale Finanze n. 418/98, garantendo nel contempo alle amministrazioni regionali/provinciali una puntuale e corretta gestione e fruizione dei dati presenti nell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche—ANTA; tenuto conto che la Regione Abruzzo, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo stimato di € 889.813, salvo conguaglio; considerato che eventuali ulteriori o diverse attività richieste ad integrazione dell'Accordo, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2022, nel competente conto di costo assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per i successivi anni di validità, nei corrispondenti conti di costo dei relativi esercizi finanziari; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle p.a. ed all'utenza professionale del settore automotive e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le regioni e le province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **approva** la stipula, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 2 della legge regionale Abruzzo 11 febbraio 1999, n. 6, di un Accordo di cooperazione tra l'Ente e la Regione Abruzzo in materia di tasse

automobilistiche, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2024, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'Accordo. La Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024**

(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241)

Tra

la Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6, codice fiscale n. 80003170661 (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Mascioletti nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Entrate della Regione Abruzzo incaricata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 15.07.2020, ai sensi dell'art. 24 L.R. 14-9-1999n. 77 *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*.

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso

1. che la Regione Abruzzo:

- a) ai sensi della legge n. 449/97, art. 17, comma 10, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è titolare della Tassa Automobilistica e conseguentemente della gestione delle attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo, attività da svolgere con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) ai sensi del D.M. n. 418/98 *"Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"*, art. 2, comma 1, effettua direttamente il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- c) con legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 recante *"Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"* ha istituito e disciplinato la tassa automobilistica regionale;
- d) con D.G.R. n. 146/2000 recante *"Dipartimento Risorse – Determinazione del nuovo assetto organizzativo"* ha meglio dettagliato le attribuzioni del Servizio Entrate, già contenute in altri atti di organizzazione, ivi incluse quelle degli Uffici *"Gestione Ordinaria della tassa automobilistica regionale"* e *"Recupero coattivo, mediazione e contenzioso"* antecedentemente riunite in un solo Ufficio;
- e) con D.G.R. n. 428 del 02.08.2022 recante *"Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90"* ha approvato lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali comprensivo: della "Tabella dei processi e delle attività" (All.1) nella quale sono evidenziate le attività oggetto di cooperazione e la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività; della proposta economica (All.2) che valorizza le risorse differenziali di ACI dedicate alla cooperazione e i rimborси a carico delle Regione Abruzzo; dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.3); della Tabella riportante la valorizzazione delle risorse professionali e materiali direttamente dedicate dalla Regione Abruzzo alle attività oggetto di cooperazione (All.4), che formano tutti parti integranti e sostanziali della medesima deliberazione;
- f) con la medesima deliberazione n. 428 del 04.08.2022 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente del Servizio Entrate alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, all'eventuale apporto di modifiche di carattere tecnico gestionale al medesimo accordo, ivi incluse quelle derivanti da sopravvenuti adempimenti di legge, nonché all'eventuale definizione di una diversa

disciplina in materia di trattamento dei dati, ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Regionale

2. che l'Automobile Club d'Italia:

- a) è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro con struttura federativa che associa gli Automobile Club costituiti sia a livello provinciale sia a livello locale. In quanto tale, l'ACI è inserito, dalla legge n. 70 del 1975, tra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" ed ha lo scopo essenziale di rappresentare, tutelare e promuovere nei suoi molteplici aspetti gli interessi dell'automobilismo italiano (sport, turismo, sicurezza, consumatori, assistenza, informazione);
- b) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc. dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- c) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;
- d) gestisce, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022", il Registro Pubblico dei Veicoli Esteri utilizzati per la circolazione nel territorio italiano (REVE);
- e) è affidatario di funzioni antievasione e antielusione nazionale e internazionale, ai sensi del comma 8-octies dell'art. 15 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, essendo tenuto ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente ove accerti per il tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico, che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli;
- f) ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche per assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali, ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis, allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.;
- g) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n.124/2019 e ss.mm.ii., così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province Autonome, gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) e, ai sensi dell'art. 5 del D.M.418/98, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, offre funzioni di scambio/ integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- h) ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto passivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- i) al fine di consentire, così come previsto dal decreto-legge 124/2019, convertito con legge n.157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica

avvenissero in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA;

Considerato, che

1. l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 delinea la costruzione di un archivio integrato della tasse automobilistiche finalizzata a *"migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa"* attribuendo altresì una funzione di integrazione e coordinamento al Pubblico Registro Automobilistico;
2. l'ACI, è il soggetto istituzionalmente competente alla gestione del PRA e, al fine assolvere alle funzioni previste dal comma 2 bis dell'art. 51 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha acquisito dall'Agenzia delle Entrate l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche in vista della costituzione di un archivio integrato;
3. l'archivio regionale delle tasse automobilistiche può essere considerato quale sottoinsieme dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui alla precedente lettera g);
4. ai sensi del DM 418/98 sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) sono integrate le funzioni sussidiarie indispensabili alla gestione della tassa automobilistica regionale;
5. il presente accordo, coerentemente con le finalità di cui ai commi 1 e 2bis dell'articolo 51, del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione e con il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti da entrambe le parti,
 - a. ha ad oggetto la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI in materia di tasse automobilistiche regionali in coerenza con le proprie finalità e prerogative istituzionali;
 - b. non rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, in quanto disciplina ambiti di attività con uno strumento coerente e rispettoso dei principi e delle precisazioni contenute nei considerando nn. 5, 31 e 33 della Direttiva 2014/24/UE garantendo, altresì, che siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016;
 - c. non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 in cui ognuna di esse pone al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1
Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2
Oggetto della cooperazione

1. La Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione, l'aggiornamento e la bonifica degli archivi regionale e

nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione di corrette e aggiornate liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all'integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi;

2. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, di interesse pubblico, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali anche mediante l'integrazione ed il coordinamento dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
3. La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.
4. Ulteriori obiettivi e interessi pubblici perseguiti con il presente accordo, comuni alle parti, richiamati dal comma 1 dell'art. 51 della L 157 del 2019, sono i seguenti:
 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - Favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e complementari;
 - Favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
 - Evitare duplicazioni di banche dati;
 - Contrastare l'evasione e l'elusione delle tasse automobilistiche;
 - Conseguire risparmi di spesa.
5. Le attività, i processi, gli output, le responsabilità e le risorse destinate da ciascuna parte alla cooperazione sono dettagliati nell'Allegato 1 "Tabella dei processi e delle attività", nell'Allegato 2 "Valorizzazione Risorse ACI destinate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso Costi annuale", nell'Allegato 3 "Disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" e nell'Allegato 4 "Valorizzazione Risorse Regione Abruzzo" al presente accordo.

Articolo 3

Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

1. La Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia cooperano nella definizione delle specifiche del nuovo sistema applicativo di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e dell'archivio regionale quale suo sottoinsieme, previsti dal DM 418/98, denominato N-STAR e che per le considerazioni cui in premessa alla lettera f) che sarà sviluppato da ACI.
2. Il nuovo archivio nazionale ANTA è stato costituito, così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 418/98, dai dati trasmessi dal PRA, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale e, a seguito delle nuove disposizioni normative, sopra citate, dai dati trasmessi dal sistema informativo del PRA quali i dati degli utilizzatori e dei veicoli con targa estera e dei veicoli concessi in noleggio lungo termine.
3. Il nuovo sistema:
 - a. consentirà ad ACI di ottemperare agli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al DM 418/98 e di garantire al contempo alle amministrazioni regionali/provinciali una puntuale e corretta gestione e fruizione dei dati presenti su ANTA;
 - b. sarà sviluppato con un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (sistema di gestione documentale, sportello regionale servizi) e con la piattaforma PagoPA e con i servizi esposti su IOAPP;
 - c. consentirà ad ACI e Regione Abruzzo di semplificare e facilitare la complessiva gestione del tributo; poiché, infatti, l'archivio regionale può essere considerato quale sottoinsieme (costituito dall'insieme dei veicoli i cui proprietari, locatari ed utilizzatori, siano esse persone fisiche o giuridiche, hanno residenza o sede in regione Abruzzo) dell'archivio nazionale ANTA, le attività già effettuate da ACI o dalla Regione sui rispettivi dati di competenza non andranno duplicate. Il loro costante e reciproco aggiornamento ed allineamento sarà garantito attraverso le attività

svolte:

- dalle strutture regionali competenti in materia di entrate e di informatica;
 - dalle strutture ACI competenti in materia di tasse automobilistiche;
 - dalle rispettive agenzie/società in house informatiche;
4. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD e in accordo a quanto ribadito nella determinazione Agid del 15.12.2021 n. 628, consentirà alla Regione di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale viene integrato l'archivio nazionale (ANTA), che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/2019, per garantire la continuità del servizio.

Articolo 4

Definizione dei ruoli

1. La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente accordo, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.
2. Le attività svolte ai sensi del presente accordo di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali sono riportate e disciplinate negli Allegati n.1 “*Tabella dei processi e delle attività*”, n.2 “*Valorizzazione Risorse ACI destinate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso Costi annuale*”, n. 3 “*Disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679*”, e n.4 “*Valorizzazione Risorse Regione Abruzzo*” al presente accordo.
3. La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.
4. La Regione e l'ACI si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modifica, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 5

Processi, compiti e responsabilità delle parti

1. ACI e Regione cooperano per la gestione integrata dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e per l'assistenza agli automobilisti contribuenti attraverso la realizzazione dei seguenti processi:
 - a. l'aggiornamento dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la bonifica dei medesimi e l'allineamento reciproco degli archivi;
 - b. la generazione di corrette e complete liste di posizioni fiscali, aggiornate sulla base delle informazioni, dati e atti acquisiti e/o disponibili alle parti e funzionali alla più efficace riscossione della tassa automobilistica regionale;
 - c. l'analisi, il controllo di qualità della base dati e la sicurezza dei dati;
 - d. l'integrazione di funzioni e l'esposizione servizi su lo App e pagoPA, quali modalità per consentire ai cittadini/contribuenti il più agevole adempimento tributario.
2. La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 7. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.
3. La gestione degli archivi viene effettuata da ACI e Regione valorizzando le componenti comuni della gestione dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD,

con procedure che tenderanno alla completa digitalizzazione.

4. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza agli automobilisti contribuenti, erogata anche tramite canali on-line, sia dagli uffici regionali che dagli Uffici Territoriali ACI, nonché per il tramite degli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di riscossione e supporto alla riscossione ai sensi della Legge 264/1991, secondo le relative e distinte attribuzioni.
5. I contribuenti potranno continuare a rivolgersi gratuitamente agli uffici tributi regionali ed agli Uffici provinciali dell'ACI che forniranno assistenza secondo i rispettivi compiti istituzionali, oppure, in regime di libero mercato, presso gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
6. ACI garantisce che i servizi siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici. In tal senso è stato delineato da parte di Agid, un percorso di qualificazione per i fornitori Software as a service (SaaS) della PA, affinché le pubbliche amministrazioni possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità (circolare Agid n.3 del 9 aprile 2018).
7. L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) svolge il ruolo di soggetto aggregatore: ai sensi del DM del 28 settembre 2020 citato nelle premesse, al sistema informativo del PRA vengono acquisiti i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine. I predetti dati sono utilizzati per l'aggiornamento di ANTA ed in attuazione dell'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019, aggregati ai dati degli archivi regionali e provinciali. La Regione trasferisce al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori di propria spettanza di cui sia venuta a conoscenza per effetto delle proprie attività di assistenza, controllo e recupero, consentendo ad ACI di individuare correttamente il soggetto attivo di imposta. Effettuata l'acquisizione dei predetti veicoli, ACI verificherà i dati così trasmessi dalla Regione con quelli trasmessi dalle società di noleggio.
8. Non appena disponibili, al sistema informativo del PRA vengono altresì acquisiti i dati provenienti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Camere di Commercio, INAD, utili alla gestione della tassa automobilistica; tali dati saranno integrati in ANTA e resi disponibili alla Regione che si impegna a segnalare ogni caso di incongruenza od errore.
9. La Regione procede con la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti che vengono acquisiti direttamente sul proprio archivio.
10. La Regione comunica ad ACI tutte le disposizioni normative o gli atti di indirizzo che incidono sulla gestione della tassa automobilistica al fine di consentire l'adeguamento dell'Archivio Nazionale (ANTA) ed il suo allineamento all'archivio regionale. L'Archivio Nazionale, ai sensi del DM 418/98, svolge infatti, oltre alla funzione sussidiaria dei sistemi regionali e provinciali, la funzione di "orchestrazione" degli archivi regionali/provinciali, regolando e dirimendo i casi di conflittualità che potrebbero verificarsi a seguito di emanazione di disposizioni regionali/provinciali contrastanti.
11. Al fine di garantire l'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale ed intervenire sulle dicotomie che possono derivare dalla circolazione interregionale dei veicoli come pure per realizzare l'integrazione tra archivi regionali e archivio nazionale:
 - 12.a ACI garantisce su tutto il territorio nazionale la funzione di assistenza per la fruizione di ANTA ed in tale contesto gestisce anche le richieste inerenti le posizioni fiscali e le verifiche massive di competenza della Regione, anche al fine di garantire l'allineamento della porzione di dati di ANTA di interesse della Regione con i dati afferenti a quelli di competenza delle altre Amministrazioni; effettuata la verifica ACI restituisce l'esito alla Regione che procede alla correzione o conferma dei dati presenti sul proprio archivio. E' attivo anche il processo inverso;
 - 12.b la Regione, nello svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, provvede in via diretta alla correzione delle posizioni fiscali mediante inserimento del dato sulla propria base di dati fiscali; nel caso di posizioni che debbano transitare dalla propria base di dati fiscali a quella di altre regioni, la Regione restituisce l'esito ad ACI che procede alla correzione o conferma dei dati presenti sull'Archivio Nazionale (ANTA).
14. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione. tra le quali, ad esempio:
 - risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo;
 - consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
 - beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;

- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 6

Attività di assistenza ai soggetti autorizzati ai sensi della Legge 264/91

1. Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere all'archivio Regionale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo è garantita da ACI l'assistenza tecnico-operativa.
2. In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.
3. ACI cura, altresì, la formazione e l'aggiornamento, anche in materia di trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, dei soggetti abilitati ai sensi della L. 264/91 autorizzati all'accesso agli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche.

Articolo 7

Piano operativo

1. L'ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.
2. Il primo piano di lavoro tiene conto di eventuali attività avviate prima della formalizzazione del presente accordo, è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo e riporta, tra l'altro, indicazioni sulle modalità di rendicontazione da utilizzare; il piano potrà essere oggetto di aggiornamenti e modifiche secondo le esigenze delle parti.

Articolo 8

Rimborso dei costi

1. Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il soddisfacimento del reciproco interesse all'integrazione tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e l'archivio regionale e, in generale all'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale, ciascuna delle parti opera nell'ambito delle proprie competenze per la realizzazione delle finalità di cui al presente accordo destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.
2. La stima dei costi differenziali annuali derivanti dall'attuazione del presente Accordo, sostenuti da ACI è contenuta nell'Allegato 2 *"Valorizzazione Risorse ACI dedicate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso costi annuale"* che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
3. La stima dei costi direttamente imputabili ai processi oggetto di cooperazione sostenuti dalla Regione sono riportati nell'Allegato 4 *"Valorizzazione Risorse Regione Abruzzo"* che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione; la stima non tiene conto dei costi generali e delle quote di costi comuni connessi alla gestione del tributo né dei costi sostenuti dall'Amministrazione Regionale per la realizzazione dei processi di gestione del tributo non inclusi nella cooperazione.
4. In base alla ripartizione della attività di cui all'Allegato 1 *"Tabella dei processi e delle attività"*, la Regione riconosce ad ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nell'importo massimo previsto nell'Allegato 2 *"Valorizzazione Risorse ACI dedicate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del rimborso costi annuale"* al presente accordo;
5. Nell'importo annuale stimato di rimborso costi sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del PRA; le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni;
6. I suddetti costi, preventivamente stimati, una volta sostenuti sono rendicontati trimestralmente da ACI ai fini della loro liquidazione trimestrale;
7. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

Articolo 9
Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2022 fino al 31/12/2024.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso, salvo diverso accordo tra le Parti, vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi.

Articolo 10
Formazione del personale

1. Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

Articolo 11
Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, relative alle tasse automobilistiche, con effetti sulla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dei rispettivi archivi e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 12
Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Abruzzo.
3. Con il presente accordo ACI è individuata quale *"Responsabile esterno del trattamento dei dati personali"* ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio Regionale;
4. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito Allegato 3 *"Disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"*, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
5. Le parti potranno definire una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti da entrambe le parti;

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott.ssa Barbara Mascioletti

Documento Firmato Digitalmente

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Documento Firmato digitalmente

TABELLA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' - Allegato 1 all'Accordo di Cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 15 della l. 241/94 approvato con D.G.R. n. 428 del 02.08.2022

TABELLA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' - Allegato 1 all'Accordo di Cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 approvato con D.G.R. n. 428 del 02.08.2022					
	PROCESSI	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarietà funzione	Responsabilità dell'output
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità e sicurezza della base dei dati. Gestione degli accessi.	COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEGLI ARCHIVI REGIONALE E NAZIONALE (ANTA) DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - Processo finalizzato: 1) alla generazione della lista dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (oggetto attivo di imposta) e riconosciuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 5 comma 2 bis L. 157/2019 (intra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atate a garantire la continuità dei servizi di incasso, controllo e assistenza; 2) all'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa degli archivi regionali e nazionali delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati acquisiti e messi a disposizione dalle Regioni, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PA. 3) alla verifica di corerenza dell'archivio regionale con le fonti certificate dei dati di informazioni acquisite attraverso i processi di controllo e di analisi. Il controllo della correnza delle informazioni acquisite viene effettuato attraverso la verifica della corrispondenza fra i dati acquisiti e i dati esistenti nel sistema. Sono attuate controllate di controllo e di analisi per verificare se i dati acquisiti sono corretti e aggiornati. I controlli sono effettuati sia per gli svolgimenti fiscali che per gli svolgimenti tributari. I processi di controllo e di analisi sono attuati nel rispetto del GDPR 679/2016, delle norme minime sulla sicurezza in materia di tasse automobilistiche ai sensi della L. 264/91. Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto della circolare Agid 2/2017 e nel rispetto delle disposizioni previste dal CACD. I provvedimenti di sospensione e revoca delle abilità degli accessi agli archivi regionali e nazionali delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati sono: il profilo abilitato sui inclusi i soggetti autorizzati all'utilizzo di riscossione e consulenza in materia di tasse automobilistiche ai sensi della L. 264/91. Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto delle procedure amministrative per il blocco informatico degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso. Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica. Sono anche applicate tutte le norme minime sulla sicurezza previste dalla circolare Agid 2/2017 e nel rispetto delle disposizioni previste dal CACD. È implementata una funzione di controllo e di monitoraggio della sicurezza dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo e di analisi e quando l'archivio Regionale delle tasse automobilistiche subisce un deterioramento totale o parziale delle basi dati, al punto da renderla non più utilizzabile, per qualsiasi causa. Tali funzionalità si applicano nelle more della realizzazione da parte della Regione Abruzzo di un proprio sistema di gestione del tributo. ACI garantisce che i servizi di Business Continuity e Disaster Recovery siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici. Si precisa, in tal senso, che è stato delineato da parte di Agid, un percorso di qualificazione per i fornitori Software a servizio (SaaS) della PA, affinché le pubbliche amministrazioni possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità (circolare Agid n.3 del 9 aprile 2018). CONTROLLO DI QUALITÀ - Processo che garantisce il costante monitoraggio della qualità dei dati presenti negli archivi regionali e nazionali delle Tasse Automobilistiche mediante il periodico controllo delle posizioni tributarie sulla base dei dati contenuti nelle fonti certificate disponibili, della documentazione prodotta dalla parte o disponibile ad ACI e alla Regione, delle informazioni acquisita nei processi di gestione del tributo ivi incluso quello di riscossione ed i dati provenienti da altre amministrazioni che incidono sulla posizione fiscale di competenza regionale. Il controllo è effettuato sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.	Base Dati Archivio Regionale e Nazionale delle Tasse Automobilistiche costantemente aggiornato. Norme responsabili e stabili per la sicurezza del trattamento. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi regionali e nazionali con diverse profilazioni. Provvedimenti di sospensione, blocco e revoca degli accessi agli autorizzati alla riscossione e supporto alla riscossione e monitoraggio della sicurezza ai sensi della L. 264/91 Sistema Informativo Regionale con Business Continuity e Disaster Recovery, Verbale del controllo di qualità e aggiornamento archivi. Report controllo di qualità.	Regione / ACI	ARCHIVIO TASSA NAZIONALE: ACI	CONGIUNTA
2) Costituzione, aggiornamento, controllo, analisi e gestione delle posizioni fiscali.	COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO, CONTROLLO E GESTIONE DELLE POSIZIONI FISCALI - La Regione, in quanto titolare del tributo ai sensi della legge n. 449/97, art. 17, comma 10 - attraverso norme regionali e atti di indicazione delle disposizioni che incidono sulla determinazione e sulla elaborazione delle tasse sia sui termini di pagamento. Sulla base dei dati acquisiti e presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche - come costantemente aggiornati e bonificati con le attività di cui al punto 1 - sono elaborate le singole posizioni fiscali costituite, singolarmente, dai dati del soggetto passivo di imposta, dalla destinazione (essenziale per attribuire il dovere al soggetto attivo di imposta), dal dovuto sulla base delle norme regionali/nazionali e dalle eventuali cause di esenzione, riduzione o sospensione del dovrà (legate di massima alla posizione giuridica soggettiva del titolare, alla destinazione del veicolo o alla vetustà del veicolo come pure a norme regionali che incidono sulla debenza e sull'ammontare dovrà). ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI - Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sugli archivi regionali e nazionali delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili, per lo studio dei fenomeni fiscali, il controllo di gestione, il supporto alle decisioni strategiche, ecc..	Posizioni tributarie. Bonifica archivio regionale e nazionale Report di dati	Regione/ACI	Regione	CONGIUNTA
3) Integrazione funzionale ed implementazione servizi su App e pagApp, avvisatura digitale, integrazione piattaforma nazionale notifiche e connesse servizi di assistenza.	INTEGRAZIONI E IMPLEMENTAZIONI L'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ACI è stato predisposto per esporre in modo integrato con la banca dati regionale i servizi connessi alla gestione della riscossione sulla piattaforma pagApp e sulla piattaforma ioAPP. ACI inoltre è intermediero tecnologico per PagApp. L'integrazione dei sistemi e delle funzioni consente alla Regione di gestire così di impianto e di struttura la riscossione (e ricondizionare versamenti) sulla piattaforma pagApp e l'esposizione dei servizi di incasso e informativi destinati ai cittadini su App lo. Agli Utenti sarà garantita l'attività di assistenza per l'accesso ai servizi pagApp e App lo e tramite App lo l'accesso alla propria posizione fiscale. Su App lo sarà implementata la funzione di avvisatura digitale (pre e post scadenza e di pagamento) e, a richiesta della Regione, quella di notifica (piattaforma nazionale notifiche). Al fine di agevolare i contribuenti nell'adempimento dell'obbligazione tributaria, la Regione si avvale della cooperazione di ACI anche per consentire il pagamento massivo e la domiciliazione bancaria.	Integrazioni e implementazioni di sistemi e servizi connessi all'adempimento tributario ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis, della L. 212/2000, Avvisi digitali, Esposizione servizi TA su App lo, aggiornamento archivio nazionale e archivio regionale, aggiornamento archivio versamenti.	Regione / ACI	Congiunta	CONGIUNTA

“Valorizzazione Risorse ACI dedicate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso Costi annuale” - Allegato 2 all’Accordo di Cooperazione tra la Regione Abruzzo e l’Automobile Club d’Italia in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90 approvato con D.G.R. n. 428 del 02.08.2022

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità e delle sicurezza della base dei dati. Gestione accessi.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,04	170.000	6.800		6.800
Attività di gestione	a/p	0,61	69.664	42.495		42.495
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.360		8.360
Assistenza presso Regione	a/p	1,00	64.074	64.074		64.074
Validazione bonifiche	a/p	0,70	64.074	44.852		44.852
Attività di gestione informatica	corpo			203.009	203.009	
Totale				369.590	203.009	166.581

2) Costituzione, aggiornamento, controllo, analisi e gestione delle posizioni tributarie.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,04	170.000	6.800		6.800
Attività di gestione	a/p	0,20	69.664	13.933		13.933
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.360		8.360
Assistenza presso Regione	a/p	2,00	64.074	128.148		128.148
Validazione bonifiche	a/p	0,75	64.074	48.056		48.056
Attività di gestione informatica	corpo			134.835	134.835	
Totale				340.131	134.835	205.296

3) Integrazione funzioni ed esposizione servizi su lo App e pagoPA, avvisatura digitale, integrazione piattaforma nazionale notifiche e connessi servizi di assistenza. Domiciliazione bancaria.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,04	170.000	6.800		6.800
Attività di gestione	a/p	0,20	69.664	13.933		13.933
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,12	69.664	8.360		8.360
Attività di gestione informatica	corpo			160.000	160.000	
Totale				189.092	160.000	29.092

TOTALE 1)+2)+3)	898.813
------------------------	----------------

	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	<p style="text-align: right;">Pag. 1 di 9</p>
---	--	---

Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679

Il Dirigente Regionale, Dott. ssa Barbara Mascioletti in qualità di soggetto Delegato dalla Giunta della Regione Abruzzo al trattamento dei dati personali (DAT), con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 6, 67100 L'Aquila (Titolare del trattamento dei dati personali),

premesso che

- l'espletamento dei Servizi comporta un trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile del trattamento deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il Codice impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile del trattamento è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per far sì che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell'interessato;
- con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") il Titolare del trattamento intende dunque procedere alla nomina del Responsabile del trattamento, impartendogli dettagliate istruzioni in relazione al trattamento dei dati;
- con il presente accordo il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi di sicurezza e tutti gli altri aspetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- di seguito verranno intesi il Responsabile del trattamento dati e la Giunta della Regione Abruzzo, congiuntamente come le "Parti" e ciascuna singolarmente come la "Parte"; inoltre ogni riferimento al Titolare dovrà essere inteso come effettuato dal Delegato (DAT) ed ogni comunicazione al Titolare dovrà essere trasmessa al Soggetto Delegato scrivente (email: ufficio.tributi@regione.abruzzo.it), e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO, dpo@regione.abruzzo.it);

con il presente accordo

designa ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016

l'Automobile Club d'Italia codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati per conto della Giunta della Regione Abruzzo nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica regionale

nella persona di Dr. Mauro Annibali

m.annibalidpo@aci.it; DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it

Il presente Accordo sulla Protezione dei Dati (di seguito anche APD) si applica a tutte le attività svolte dal Responsabile nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – di

 REGIONE ABRUZZO	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p> <p style="text-align: center;"><i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	Pag. 2 di 9
---	---	-------------

seguito “Codice” – come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore, nell’ambito della Delibera, ivi comprese le attività svolte dai propri soggetti autorizzati al trattamento o terze parti (es.: sub-responsabili), nominate dal Responsabile, che trattino dati per conto del Titolare.

1. Caratteristiche del trattamento

Le caratteristiche del trattamento sono indicate nella tabella sottostante.

Cod.	Voce	Descrizione
1	INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO	DETTAGLIO
1.1	Descrizione Trattamento	Costituzione, aggiornamento e bonifica archivi regionali delle tasse automobilistiche; controllo, estrazione e sicurezza dei dati; funzioni tecnico amministrative a supporto della riscossione della tassa e dell’integrazione dell’archivio regionale con ANTA
1.2	Finalità del trattamento	Il Titolare tratta i dati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del RGDP per l’esecuzione del compito connesso all’esercizio di pubblici poteri relativo alla gestione della tassa automobilistica regionale di cui è investito il medesimo titolare ai sensi dell’art. 17, comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449.
1.3	Categorie di interessati	Cittadini automobilisti contribuenti
1.4	Categorie di Dati Personalni oggetto di trattamento	Dati anagrafici, recapiti digitali e telefonici, dati relativi allo stato di salute
1.5	Categorie di Destinatari	
1.6	Durata del trattamento	I trattamenti dei dati personali saranno effettuati da ACI, anche attraverso società in house informatica, per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti
1.7	Durata della Conservazione	I dati saranno conservati sino al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
1.8	Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale	
2	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	

 REGIONE ABRUZZO	DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i>	Pag. 3 di 9
---	--	-------------

2.1	Raccolta	X
2.2	Registrazione	X
2.3	Organizzazione	X
2.4	Strutturazione	X
2.5	Conservazione	X
2.6	Adattamento o Modifica	X
2.7	Estrazione	X
2.8	Consultazione	X
2.9	Uso	X
2.10	Comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione	X
2.11	Raffronto o Interconnessione	X
2.12	Limitazione	X
2.13	Cancellazione o Distruzione	X
2.14	Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale	X

2. Principi di trattamento dei dati

Il Responsabile è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali.

Il responsabile assicura che i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);

 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	<p>DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p> <p><i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	<p>Pag. 4 di 9</p>
--	---	--------------------

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

3. Istruzioni

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui al punto 2 del presente accordo e dell'atto con i suoi allegati i quali costituiscono le istruzioni fornite dal Titolare al Responsabile e potranno essere integrate, in qualunque momento, da eventuali specifiche disposizioni, conformi alla legge applicabile in materia di Protezione dei Dati, ove ritenuto necessario da parte del Titolare.

Qualsiasi istruzione aggiuntiva o modificata rispetto a quanto previsto nell'atto e nel presente Accordo dovrà essere trasmessa dalla Titolare al Responsabile per iscritto e comunicata via PEC e/o raccomandata a/r.

Si intendono istruzioni in forma scritta documenti quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Procedure, Circolari, Comunicazioni, Regolamenti, Materiale didattico per la formazione.

4. Obblighi del responsabile del trattamento

Il responsabile assume i seguenti obblighi:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o comunque unicamente per perseguire le finalità di cui al precedente punto b);
- b) garantire che la riservatezza da parte delle persone autorizzate al trattamento;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento ovvero mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tra cui, se del caso, pseudonominizzazione e cifratura dati personali, riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati, ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico attuazione di procedure per testare l'efficacia delle misure di sicurezza del trattamento, impedire il trattamento a soggetti che pur autorizzati all'accesso non abbiano avuto istruzioni in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, è tenuto ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali come specificati dall'art.32 all'art 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- f) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina e di cui al Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto

	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p> <p style="text-align: center;"><i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	Pag. 5 di 9
---	---	-------------

da questi incaricato. il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione ricevuta violi il presente regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- g) il Responsabile provvede ove necessario alla nomina per iscritto come autorizzati del trattamento dei dati personali i propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche che siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli autorizzati nominati;
- h) il Responsabile del trattamento fornisce agli autorizzati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza, conformemente alle prescrizioni del Regolamento tenuto anche conto della natura dei dati trattati;
- i) il Responsabile assicura il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al Titolare qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati medesimi;
- j) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli interessati o del Garante provvedendo al relativo riscontro previa consultazione del Titolare del trattamento medesimo. Qualora il Titolare decidesse di riscontrare direttamente le istanze ne darà comunicazione al Responsabile del trattamento il quale dovrà comunque fornire al Titolare del trattamento le necessarie informazioni e/o collaborazione;
- k) il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve inoltre assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita, intenzionale od accidentale, dei dati; di accesso non autorizzato ai dati e di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il Responsabile del trattamento applicherà le prescritte misure di sicurezza anche al fine di garantire la conservazione dei dati ai sensi e per i termini previsti dalle norme applicabili;
- l) inoltre, anche ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, in caso di violazione dei dati personali (da intendersi quale la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), il Responsabile dovrà informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti delle persone fisiche interessate. Le informazioni dovute dal Responsabile al Titolare includono almeno:
 - una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il Responsabile potrà fornire le informazioni in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
 - Nel caso di violazione dei dati personali il Responsabile dovrà comunque documentare le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;

	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	Pag. 6 di 9
---	--	-------------

- m) il Responsabile, qualora necessario per la natura dei dati trattati e comunque secondo i dettami del Regolamento, realizza, l'autovalutazione delle sopra citate misure di sicurezza, l'eventuale analisi del rischio e, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, tiene in forma scritta un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento. Tali adempimenti dovranno essere finalizzati ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- n) il Responsabile fornisce ampie garanzie e assicurazioni circa il fatto che i dati personali oggetto di trattamento per le finalità stabilite nel contratto non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi ancorché facenti parte del medesimo gruppo societario in qualità di controllante, controllata o collegata, con sede giuridica in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) senza la preventiva autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva di effettuare delle verifiche circa l'effettivo rispetto della suddetta prescrizione;
- o) Il Responsabile del trattamento indica come Responsabile della Protezione dei dati il **Dott. Domenico Murgolo** dpo@informatica.aci.it pec dpo@pec.informatica.aci.it

5. Sicurezza e assistenza del trattamento

Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'Art. 32 del GDPR e le procedure tecniche e organizzative in materia stabilite dal Titolare.

In particolare - in considerazione dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate

Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile, come descritto nell'atto, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare, approntando le adeguate misure tecniche e organizzative, nella misura in cui ciò sia possibile, per consentire al Titolare di permettere ai Terzi Interessati l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.

Il Responsabile dovrà informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, qualora un interessato eserciti nei suoi confronti o di uno dei sub-responsabili uno dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.

Tenendo conto della natura del trattamento, come descritto nell'Accordo di Cooperazione e nel presente Accordo di designazione, e delle informazioni di volta in volta messe a disposizione, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli Artt. da 32 a 36 del GDPR.

6. Conservazione, Riconsegna e Cancellazione

I dati personali che siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile, nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, in base ai termini di conservazione previsti nei registri di trattamento, devono essere periodicamente cancellati dal Responsabile ove ne ricorra il termine. Alla

 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	<p>DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p> <p><i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	<p>Pag. 7 di 9</p>
--	---	--------------------

cessazione dell'Accordo di cooperazione, i dati oggetto di Trattamento da parte del Responsabile, per i quali non sia maturato il termine di cancellazione, devono essere restituiti al Titolare nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta del medesimo Titolare .

In mancanza di diverse istruzioni successive, il Titolare chiede sin d'ora al Responsabile (e questi agli eventuali sub-responsabili) di procedere con la cancellazione di tutte le copie di dati personali in proprio possesso a seguito della cessazione, da parte del Responsabile, dei servizi in relazione ai quali esegue il trattamento dei dati personali, salvo che la legge applicabile obblighi il Responsabile alla conservazione dei dati personali trattati.

7. Valutazione D'impatto

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28.3, lett. f), s'impegna fin da ora, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

8. Autorizzati al Trattamento

Il Responsabile garantisce che l'accesso ai Dati Personalni sarà limitato esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori, previamente identificati per iscritto e formalmente autorizzati (ex art. 2-quaterdecies del Codice), il cui accesso ai Dati Personalni sia necessario per l'esecuzione dei Servizi.

Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personalni del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

9. Sub-responsabili del Trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione, il Responsabile potrà avvalersi di sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR. I Sub-responsabili del Trattamento sono autorizzati a trattare dati personali dei Terzi Interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Responsabile ricorrerà a Sub-responsabili del Trattamento, essi saranno vincolati, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che

	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	<p style="text-align: right;">Pag. 8 di 9</p>
---	--	---

il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile.

Il Responsabile è autorizzato, nell'ambito del contratto, a ricorrere ed altri responsabili senza che sia richiesta l'approvazione preventiva del Titolare

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

10. Attività di audit

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto di designazione e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente accordo.

Il Titolare darà comunicazione al Responsabile della propria intenzione di svolgere un Audit comunicandone l'oggetto, la tempistica, la data, e la durata dell'Audit.

Il Titolare fornirà al Responsabile una relazione scritta di natura confidenziale contenente il riepilogo dell'oggetto e dei risultati dell'Audit.

Il Responsabile si impegna altresì a:

- effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
- collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personalini;
- realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei Dati Personalini violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire

	<p style="text-align: center;">DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI <i>ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679</i></p>	Pag. 9 di 9
---	--	-------------

secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

11. Disposizioni Finali

Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l'inserimento di "clausole tipo" di cui all'art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.

La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dell'atto.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personalini di propria competenza.

Se il responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, esso sarà considerato titolare autonomo del trattamento.

Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo, costituisce una violazione del Contratto, di cui il presente Accordo è parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Ciascuna Parte è esclusivamente responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;

Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente del Servizio Entrate

Dott.ssa Barbara Mascioletti
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Trattamento Dati

Dott. Mauro Annibali
Firmato Digitalmente